

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
Palermo

Parco Archeologico di Monte Iato
perimetrazione ai sensi del Titolo II, art.20 L.R. 3 novembre 2000 n.20

**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO, I VINCOLI
E I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO**



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

IL SOPRINTENDENTE
DOTT.SSA MARIA ELENA VOLPES

IL DIRIGENTE DELL'U.O. IX
DOTT.SSA ADELAIDE CATALISANO

IL DIRIGENTE DELL'U.O. X
DOTT. STEFANO VASSALLO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni Culturali e I.S.
Parco Archeologico di Monte Iato
art.20 L.R. 3 novembre 2000 n.20
Elaborato Allegato al D.A. n. del

L'ASSESSORE
(MARIARITA SGARLATA)

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO, I VINCOLI E I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO

Il Parco Archeologico di Monte Iato è compreso nel sistema dei Parchi archeologici regionali di cui alla L.R.20/2000, Titolo II e al D.A. n. 6263/2001 e al D.A. 1142/2013.

Risponde pienamente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.101, comma e), quale "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto".

Il Parco è delimitato ai sensi della L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, commi 3 e 5.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della medesima L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, comma 6.

Art. 1. Finalità del Parco

Conformemente al dettato della L.R. 20/2000, titolo II, art. 20, comma 1, "in attuazione delle finalità di cui all'art.1 della L.R. 80/1977, il Parco Archeologico è istituito per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso".

In analogia con quanto previsto nella L.R. 20/2000, titolo I, art. 1, l'istituzione del Parco persegue in particolare:

- l'identificazione, la conservazione, gli studi, e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici ai fini scientifici e culturali;
- la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, sin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
- la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

Art. 2 - Perimetro e zone

Il Parco archeologico è delimitato ai sensi della L.R. 20/2000, Titolo II, art. 20, ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.

Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

Zona omogenea A- area archeologica.

Zona omogenea B - area di interesse paesaggistico comprensiva della fascia di rispetto di cui all'art. 15, lett. e) della L.R. 78/76.

Zona omogenea C - area di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

I confini delle diverse zone sono appositamente evidenziati sulla base cartografica della CTR 1:10.000.

Art. 3 - Variazioni del perimetro del Parco.

Il perimetro complessivo e/o quello delle diverse zone del Parco possono subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l'opportunità, in seguito a importanti scoperte archeologiche nonché per la maggior tutela del territorio archeologico, dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco. Il Parco è onerato di attivare le procedure per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, proponendo alla competente Soprintendenza l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a far sì che non vengano realizzate attività che possano recare disturbo e interferire con la tutela del territorio archeologico.

La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza competente nonché sentite le Amministrazioni comunali di pertinenza.



NORME GENERALI

Art. 4 – Ricerca scientifica

Il Parco Archeologico di Monte Iato esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza nel rispetto dei principi fissati dalla *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (La Valletta, 16 gennaio 1992) e dalla *Convenzione europea sul Paesaggio* (Firenze, 13 novembre 2000).

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà fenicio-punica in Sicilia e nel Mediterraneo e della fase romana della Sicilia, e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nella ricerca archeologica al fine di preservarne il pieno significato storico.

Partimenti si rende quanto mai opportuno ricercare intese con tutti i soggetti interessati alla gestione e valorizzazione del territorio, tra i quali preminente è il ruolo degli Enti Locali, al fine di promuovere processi di sviluppo sostenibile e compatibile con la conservazione del patrimonio del Parco Archeologico.

L'attività istituzionale del Parco procede, quindi, nel rispetto delle norme contenute nel Testo del D.L.vo 42/2004 e ss.mm.ii e nella Legge Regionale 20/2000 ed è preordinata:

- a) alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo il Parco può sottoscrivere accordi con le Università e le istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
- b) a prevenire scavi illeciti o spostamenti illeciti del patrimonio archeologico;
- c) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
- d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- e) alla circolazione dei reperti a scopo scientifico, culturale ed educativo, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo gli indirizzi politico-culturali promanati dal Governo regionale;
- f) agli scambi di informazioni tra i Parchi Archeologici facenti parte del sistema regionale nonché con altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali e con le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 152, comma 3, lettera d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 – Soggetti della ricerca scientifica

5.1. In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica soltanto da parte del Parco e dei soggetti qualificati che esso autorizza e ai quali, solo a tal fine, può concedere deroghe specifiche, nominative e a termine ai divieti operanti. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati al Parco.

5.2. Le attività scientifiche relative agli aspetti naturalistici inerenti il SIC ITA 020027 - Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino potranno essere condotte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente o da soggetti da questi incaricati, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento. I programmi concernenti le suddette attività dovranno essere preventivamente comunicate al Parco che, ove ritenuto opportuno, potrà formulare osservazioni e rilievo.

Art. 6 – Gestione del patrimonio archeologico

6.1. Nell'area del Parco è prevista l'esecuzione di scavi, restauri e interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi commi.

6.2. Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.

6.3. Il Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e alla conservazione del territorio archeologico del medesimo.

6.4. Eventuali interventi urgenti e di Somma Urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, dovranno essere effettuati dal Direttore, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e regolamentari (D.Lgs. 368/98 e suo Regolamento di esecuzione n. 441/00) e dovranno essere in via straordinaria autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico. Nei casi di Somma Urgenza gli

**CONFORME
ALL'ORIGINALE**

interventi dovranno essere autorizzati dal Comitato entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data di inizio degli interventi medesimi.

6.5. Gli scavi e le ricerche dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco ed essere attuati da personale del Parco o dell'Amministrazione Regionale o dei soggetti qualificati che il medesimo Parco autorizza o incarica.

6.6. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno realizzati nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal Comitato tecnico-scientifico.

6.7. I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o ritrovati fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell'Inventario dei Beni Immobili per destinazione.

6.8. Il prestito temporaneo di reperti per mostre non potrà in nessun momento alterare in maniera significativa la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.

6.9. Il Direttore del Parco procede nella gestione, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, dal medesimo Direttore proposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previo parere del Comitato tecnico-scientifico. La programmazione sarà finalizzata alla valorizzazione dei beni tutelati e alla erogazione dei servizi, anche con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale del Parco.

Art. 7 – Rapporti con altri soggetti

7.1. Il Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti Pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati, attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzate alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione dello stesso, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

7.2. I programmi di esplorazione archeologica relativi all'area compresa nel SIC ITA 020027 - Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino dovranno essere redatti nel rispetto, per quanto possibile, delle emergenze naturalistiche tutelate e trasmessi dal Parco all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, ove ritenuto opportuno, potrà formulare osservazioni e rilievi.

7.3. I provvedimenti riguardanti proprietà demaniali, riserve già istituite o di futura istituzione ricadenti all'interno delle zone del Parco sono presi di concerto con gli Enti e le Amministrazioni di volta in volta competenti, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.

NORME PER LE DIVERSE ZONE

Art. 8 - Zona A

L'area archeologica, costituita dall'area demaniale su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è zona integrale a tutela dei beni medesimi e dell'ambiente naturale nel suo insieme. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insieme architettonici, dalle emergenze archeologiche e dai reperti archeologici.


Art. 9 – Attività consentite nella Zona A

9.1. Nell'area demaniale della Zona A del Parco sono consentiti:

- 1) gli interventi di scavo, di ricerca, di musealizzazione all'aperto e di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle strutture e dei reperti archeologici rientranti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1.

La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati;

- 2) gli interventi sugli edifici esistenti, di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L. R. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi (a cui



- consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio;
- 3) i mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetrie o di altezze; tali interventi sono consentiti solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività o all'attività di gestione del Parco;
 - 4) la realizzazione di percorsi pedonali o carrabili, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente;
 - 5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
 - 6) la realizzazione delle reti per impianti di pubblica utilità, quali quelle per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere realizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti e all'ambiente archeologico;
 - 7) la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione;
 - 8) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, ove necessario, di riqualificazione dei parcheggi a servizio del Parco;
 - 9) le opere di recinzione e limitate opere murarie necessarie per la tutela dei luoghi e per le finalità del parco, e previo parere dell'ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazioni di terreno;
 - 10) le strutture prefabbricate mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio, esclusivamente per le finalità di gestione del Parco archeologico;
 - 11) gli interventi di diserbo, la dismissione di culture arboree o arbustive, gli interventi di riqualificazione delle essenze vegetali dell'impianto esistente e di nuove coltivazioni;
 - 12) gli interventi miranti alla salvaguardia dagli incendi e le opere di bonifica forestale e antincendio e gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
 - 13) l'esercizio di attività di carattere culturale, artistico o sportivo compatibili con l'ambiente naturalistico ed archeologico nei luoghi a tale scopo indicati dal Parco, nelle forme di convenzione, concessione o gestione diretta del Parco.

Art. 10 – Divieti operanti nella Zona A

10.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

- 1) realizzare nuove edificazioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione di quanto previsto all'art.9;
- 2) collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, salvo quanto previsto al punto 10) del precedente articolo;
- 3) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne, opere di presa e distribuzione d'acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività del Parco;
- 4) esercitare qualsiasi attività industriale ivi comprese quelle connesse alla conservazione e alla trasformazione di prodotti agricoli;
- 5) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre;
- 6) realizzare tralicci, pali, antenne per le telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati alla sicurezza, alla fruizione, all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- 7) realizzare scariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonché scaricare terra;
- 8) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all'articolo precedente;
- 9) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme;
- 10) collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione ad eccezione dei pannelli per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica nonché della segnaletica per la sicurezza;
- 11) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni culturali, folkloristiche e sportive non autorizzate dal Parco.

Art.11- Norme di comportamento nella zona A

- 11.1. Il Parco garantisce la pubblica fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco medesimo, nel rispetto delle principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- 11.2. L'ingresso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione del Dipartimento dei Beni Culturali.
- 11.3. L'apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabilite dal Parco e opportunamente comunicate.
- 11.4. All'interno della zona A è fatto divieto di entrare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato), tranne che sulle strade sistemate allo scopo, nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9.
- 11.5. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.
- 11.6. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli.
- 11.7. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo o parti di essi.
- 11.8. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- 11.9. Accendere fuochi all'aperto.
- 11.10. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o divieto di accesso.
- 11.11. Praticare il campeggio e il bivacco.
- 11.12. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
- 11.13. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffie, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi di didattica.
- 11.14. Esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.
- 11.15. La trasgressione dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione da parte del Parco, delle sanzioni che saranno dal medesimo Parco appositamente stabilite, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da ogni ulteriore e più restrittiva norma di legge.
- 11.16. Eventuali deroghe, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dal Parco solo se specifiche, nominative e a termine.

Art. 12 - Zona B

La zona B è costituita da un'ampia fascia a contorno del perimetro della città antica che include le pareti e le vaste pendici del monte.

Poiché i caratteri naturali appaiono diversificati morfologicamente e paesaggisticamente la Zona B è stata suddivisa, in tre differenti Zone, così come indicato in cartografia, in relazione alle categorie costitutive del paesaggio individuate. Si tratta di un'area quasi totalmente demaniale, ad eccezione della porzione orientale coincidente con la fascia dei 200m, individuata ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 78/76, art. 15 lettera e), di una porzione a Nord compresa tra il demanio forestale e la strada provinciale San Giuseppe-Piana degli Albanesi, di una limitata porzione a Sud compresa tra l'area demaniale e la strada

provinciale San Cipirello- C.da Kaggio e di un'ulteriore limitata porzione a Ovest compresa tra la zona B2 e la zona C, che ricadono in terreni di proprietà privata.

B1 sita sul versante settentrionale costituita dal complesso boscato "Monte Iato" e "Scala di Ferro" appartenenti al demanio forestale e coincidente in gran parte con la fascia di 200 m individuata ai sensi della L.R. n.78/76, art. 15 lettera e);

B2 comprensiva di una fascia a contorno della Zona A e sul versante settentrionale della Zona B1. L'area è in gran parte demaniale ad eccezione della porzione orientale, coincidente con la fascia di 200 m individuata ai sensi della L.R. n.78/76, art. 15 lettera e) e di una porzione a Nord compresa tra il demanio forestale e la strada provinciale San Giuseppe-Piana degli Albanesi, ricadenti in terreni di proprietà privata.

B3 fascia a sud e sud-ovest a contorno della Zona B2, interamente demaniale, ad eccezione di una limitata porzione a Sud compresa tra l'area demaniale e la strada provinciale San Cipirello- C.da Kaggio e di un'ulteriore porzione a Ovest compresa tra la zona B2 e la zona C.

Art.13 - Attività consentite nella Zona B

13.1. Nella zona B, oltre alle opere consentite nella Zona A secondo le tipologie e le modalità di cui all'art. 9 punti 1-13, sono consentiti:

- 1) le opere di consolidamento dei versanti, con esclusivo impiego di tecniche di bioingegneria e forestali che privilegino l'uso di specie autoctone;
- 2) gli interventi sugli edifici legalmente esistenti, di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L. R. n. 71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e coperture) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio;
- 3) gli interventi tendenti alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climatica, che favoriscano la diffusione delle specie tipiche locali, procedendo anche con puntuali interventi di selvicoltura naturalistica, diversificati per tipologie di vegetazione;
- 4) gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale e territoriale con misure diversificate e rapportate alla specificità dei luoghi previsti nelle aree degradate da dissesti, da attività incompatibili con le finalità del Parco, da attività estrattive o cave dismesse;
- 5) gli interventi volti alla salvaguardia, tutela e conservazione degli ambienti geomorfologici che ospitano le cavità naturali di Grotta Grande e Grotta del Tauro;
- 6) le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario;
- 7) i mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, e ogni altro intervento comportante movimento di terra o scavo, ivi comprese opere di drenaggio e di canalizzazione, previa autorizzazione del Parco;
- 8) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua e di drenaggi, nonché la costruzione di annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree;
- 9) la realizzazione di opere edilizie ritenute assolutamente indispensabili alla fruizione del Parco ed alle attività di ricerca ad esso connesse, da realizzarsi esclusivamente in area demaniale e a una distanza di oltre 200 mt dal confine della Zona A, così come previsto dalla Legge regionale 12 giugno 1976 n.78, art. 15, comma 10 lett. e);
- 10) la realizzazione di infrastrutture essenziali e necessarie alle attività e alla vita del Parco e dei comuni confinanti, quali servizi a rete, purché interrati, viabilità carrabile su tracciati esistenti e pedonale;
- 11) la collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro- pastorale dell'area.

Art. 14 - Attività non consentite nella Zona B

14.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in

INFORME
INALE

materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, sono vietati :

- 1) la realizzazione di nuove costruzioni e in genere di opere di qualsiasi specie comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio;
- 2) la demolizione e la ricostruzione degli edifici legalmente esistenti, fatta eccezione, per i casi previsti al punto 2) dell'art. 13 e per i casi di comprovata precarietà statica; per questi ultimi casi la ricostruzione dovrà essere eseguita filologicamente nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali con mantenimento della sagoma e della cubatura e destinazione d'uso dell'edificio preesistente;
- 3) la collocazione di strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, tranne quelle previste al punto 13.1, 8;
- 4) la realizzazione di nuove strade e nuovi parcheggi a uso pubblico;
- 5) l'apertura di cave e miniere e l'esercizio di attività estrattive, nonché l'asportazione di materiale;
- 6) l'escavazione di pozzi, nonché la costruzione di cisterne e relativi impianti di canalizzazione delle acque, esclusi quelli destinati alla salvaguardia del complesso boscato, agli interventi antincendio e alle necessità connesse con la funzionalità del Parco;
- 7) la sostituzione dei boschi con altre colture;
- 8) l'introduzione di specie vegetali estranee che possano produrre modificazioni dell'equilibrio naturale e/o alterazione degli habitat;
- 9) i movimenti del terreno che possano alterarne la morfologia, la realizzazione di discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, e depositi di materiali di qualsiasi natura;
- 10) l'installazione di tralicci, pali, antenne e impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- 11) la sottrazione o il danneggiamento di reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, rocce, minerali, fossili, l'asportazione di sabbia, terra, o di qualunque altro materiale, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
- 12) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresa l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.

Art.15 - Zona C

La Zona C creata a salvaguardia dei valori paesaggistici, comprendente una fascia di terreno, posta sul versante occidentale e sud-occidentale, a contorno e in stretto rapporto morfologico-territoriale con la Zona B, che viene a costituire un raccordo tra il Parco e i moderni abitati di San Cipirello e San Giuseppe Iato e un'ampia porzione di territorio ad Est che si estende nel Comune di Monreale, caratterizzata dal paesaggio agrario o per meglio definirlo dal paesaggio dei mosaici culturali, nato dall'incontro fra le colture e le strutture di abitazione e di esercizio ad esse relative.

Art. 16 - Attività consentite nella Zona C

Nel rispetto delle norme vigenti la tutela paesistica delle aree comprese nella Zona C del Parco sarà garantita attraverso il controllo dei progetti da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo che procederà a valutare l'ammissibilità nei riguardi delle norme sotto elencate ed eventualmente detterà prescrizioni particolari per le tipologie, i materiali ammessi nonché per la mitigazione delle alterazioni ambientali.

16.1 Nella zona C sono consentiti:

- 1) tutte le attività elencate all' art.13, del presente regolamento, secondo le modalità ivi richieste;
- 2) gli interventi a sostegno dell'agricoltura tradizionale compatibili con gli indirizzi della tutela paesaggistica, anche mediante innovazioni tecnologiche e culturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio;

- 3) gli interventi di riconversione colturale (per esempio, trasformazione da seminativi a colture legnose) e le pratiche di miglioramento fondiario, previo Nulla Osta della Soprintendenza;
- 4) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idrogeologica e simili che rivestano carattere di pubblica utilità;
- 5) nelle aree degradate da dissesti, da attività incompatibili con le finalità del Parco, da attività estrattive o cave dismesse, potranno essere previsti interventi di recupero e riqualificazione ambientale e territoriale con misure diversificate e rapportate alla specificità dei luoghi (dal ripristino delle caratteristiche originarie, alla stabilizzazione delle aree in condizione di pericolo per la pubblica incolumità, alla mitigazione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente, all'occultamento del degrado esistente, all'innovazione trasformativa per utilizzazioni compatibili con le finalità istitutive del Parco o per la realizzazione d'infrastrutture a servizio delle sue attività istituzionali). I relativi progetti dovranno essere valutati ed approvati dalla competente Soprintendenza e dagli Enti preposti alla tutela;
- 6) per i corsi d'acqua presenti nel territorio (Fosso della Galera e tributari) interventi finalizzati al mantenimento dell'assetto idro-geomorfologico dell'asta torrentizia e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di equilibrio, nonché interventi rivolti alla ricostituzione della copertura vegetale alveo-ripariale;
- 7) per le sorgenti (Sorgiva la Noce e Perciana) e i pozzi devono essere individuate delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero da cui traggono origine;
- 8) la realizzazione di modesti insediamenti edilizi a diretto servizio dell'attività e alla residenza agricola e a supporto di attività mirate alla valorizzazione turistica del Parco, nel rispetto della morfologia del territorio, con densità fondiaria complessiva di 0,03 mc/mq, lotto di superficie non inferiore a mq 10.000, altezza massima di metri 4,00 fuori terra e con i caratteri dell'insediamento rurale sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse. Le coperture dovranno essere a falde semplici con coppi alla siciliana. Detti insediamenti devono mantenere una distanza minima dalle strade provinciali e da quelle a servizio del Parco di metri 50;
- 9) le modifiche o gli ampliamenti di edifici legalmente esistenti, annessi e inerenti all'attività e alla residenza agricola, con il mantenimento delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, con l'adattamento alla conformazione del terreno naturale e con l'inserimento nel tessuto agricolo esistente senza che volumi emergenti incidano nell'ambiente. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici legalmente esistenti devono rispettare i caratteri della tipologia tradizionale con pianta costituita da uno o più elementi quadrangolari, con un solo piano fuori terra, prospetti in intonaco tipo "Li Vigni" bianco o colorato nella gamma delle "terre", con aperture quadrate o rettangolari e serramenti in legno;
- 10) le modifiche e la realizzazione di nuovi accessi ai fondi purché, salvo brevi raccordi, seguano un andamento ortogonale alla viabilità principale, ove non in contrasto con l'orografia del terreno, e siano finiti in terra battuta o in altro materiale purché non asfaltate o cementate. I muri di contenimento dovranno essere realizzati con pietra a "faccia vista";
- 11) l'esecuzione di nuove recinzioni dei terreni con opere murarie che abbiano dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle tradizionali e che, comunque, dovranno avere la minima incidenza nel paesaggio per dimensioni, materia, forma e colore;
- 12) i serbatoi d'acqua per le costruzioni nuove che dovranno essere realizzati interamente interrati e anche quelli già esistenti dovranno essere, comunque, non visibili, in modo da non incidere nel disegno ambientale;
- 13) la promozione di forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- 14) l'utilizzazione per attività agrituristiche dei locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla condizione dello stesso;
- 15) le attività di agriturismo o di maneggio purché effettuate in strutture già esistenti, per le quali è possibile prevedere esclusivamente opere di ristrutturazione da sottoporre alla preventiva autorizzazione degli organi competenti per la tutela. E' fatto esplicito divieto di realizzare

- ampliamenti delle strutture esistenti o di creare nuove volumetrie a supporto delle attività;
- 16) la collocazione di cartelli pubblicitari, di insegne luminose di dimensioni contenute, nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio, sempre da sottoporre alla preventiva autorizzazione degli organi competenti per la tutela;
 - 17) per l'area di ampliamento cimiteriale del Comune di San Cipirello potranno essere previsti nuovi interventi edilizi connessi alle attività cimiteriali, i cui progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza e degli organi competenti;

Art. 17 – Attività non consentite nella Zona C

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio è fatto divieto di:

- 1) realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dall'art. 35 della L.R. 30/97 e dall'art.89 della L.R.06/01 e ss.mm.ii.
- 2) attuare gli interventi di cui all'art.22 della L.R.71/78;
- 3) realizzare nuove costruzioni di immobili, eccetto quelli le cui caratteristiche sono esplicitamente evidenziate ai punti precedenti;
- 4) realizzare nuove strade e nuovi parcheggi a uso pubblico;
- 5) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne, opere di presa e distribuzione d'acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti e di gestione di fondi agricoli o per le attività del Parco, previa autorizzazione;
- 6) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere;
- 7) realizzare tralicci, pali, antenne per le telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- 8) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonché scaricare terra;
- 9) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, compresa l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme;
- 10) demolire o modificare i manufatti agricoli che costituiscono bene culturale, ambientale e testimoniale;
- 11) realizzare strutture prefabbricate o provvisorie, edificate con materiali impropri (lamiera, plastica, etc), anche mobili;
- 12) realizzare depositi e stoccaggi di materiali non legati all'attività agricola.

NORME FINALI

Art. 18 – Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal Direttore, da eseguirsi all'interno del Parco da parte del Servizio Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, presieduto dal Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio del Parco, in osservanza a quanto disposto dal D.L.vo 42/2004, dalla L.R. 20/2000.

Pertanto, ogni altro intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dal Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza con eccezioni degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza del Parco.


Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

- 19.1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Servizio Parco ai sensi della L.R. 20/2000 e del presente regolamento, saranno trasmessi per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo. I provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza, cui si attestano le attività di tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004 e della L.r. 20/2000, nonché delle Linee Guida approvate con D. A. n. 6263 dell'11.7.2001, saranno trasmessi per giusta conoscenza al Servizio Parco.

19.2. Nella zona A del Parco, dichiarata di preminente interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. L.vo 42/2004 e ss.mm.ii., nonché nella Zona B, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento agli artt.10, 14 e 17 costituiscono titolo per l'applicazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo delle relative sanzioni amministrative; nella Zona C, dichiarata di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni previste dagli articoli 167 e 181 del medesimo Decreto.

19.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimissione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché della restituzione di quanto eventualmente asportato.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. X
DOTT. STEFANO VASSALLO



IL SOPRINTENDENTE
DOTT.SSA MARIA ELENA VOPES



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE